



FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
P.IVA 06164791003
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N.453

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 21.12.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19

GARA DEL 09/12/2018: A.S.D. FUTSAL CORNEDO - A.S.D. VICENZA C5

Reclamo proposto dalla Società: Futsal Cornedo

Il Giudice Sportivo;

Riguardo al reclamo presentato dalla Soc. A.S.D. Futsal Cornedo inerente la gara in epigrafe osserva:

Con il gravame in oggetto, la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17 comma 5 lettera A del C.G.S., per aver schierato nel corso della gara di che trattasi il calciatore Goncalves Da Cruz Fabio nato il 25/09/1999 in posizione irregolare in quanto non rientrante nel novero dei formati così come previsto dalle specifiche disposizioni riguardanti le gare di Under 19 diramate con C.U.N.1/2018. Il ricorso è fondato e viene accolto.

Dagli accertamenti esperiti presso il sistema informatico il nominato in questione risulta essere stato tesserato presso la FIGC in data 23/10/2018 come calciatore proveniente da federazione estera. Ne consegue pertanto che non risultando "formato" ha preso parte all'incontro in posizione irregolare.



FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
P.IVA 06164791003
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N.408 del 13/12/2018 decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società A.S.D. Vicenza C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) la tassa di reclamo non è dovuta.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il
21/12/2018

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Andrea Montemurro